

CAMERA DEI DEPUTATI N. 7421

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia
di gratuito patrocinio per i non abbienti

Presentata l'8 novembre 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia di gratuito patrocinio per i non abbienti, è stato fatto un primo, significativo, passo avanti per l'attuazione dei principi sanciti dall'articolo 24 della Costituzione, in base ai quali « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento » e « sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ». Tali principi sono altresì sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, oltre che dal Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

A tutt'oggi sussistono, però, ancora ostacoli di ordine economico e sociale tali da non garantire, a molti — imputati, indagati e parti lese — il diritto di difesa, proclamato dalla Carta fondamentale. Non vi è dubbio, quindi, che, senza sostanziali modifiche alla legge n. 217 del 1990, da un effettivo diritto di difesa rischiano di rimanere esclusi i non abbienti, gli emarginati e gli extracomunitari.

In tale situazione non sono più procrastinabili e, anzi, sono particolarmente urgenti alcuni correttivi migliorativi della legislazione vigente. In particolare, è necessario aumentare il limite di reddito che consente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la fascia dei soggetti che possono attualmente usufruirne è particolarmente ristretta. Sono, inoltre, op-

portuni interventi volti a semplificare le procedure per l'accesso al gratuito patrocinio, agevolando e snellendo le modalità di ammissione che oggi costituiscono, spesso, un insormontabile ostacolo ad una corretta e coerente applicazione della legge, soprattutto per i cittadini stranieri, a causa della difficoltà di reperire la documentazione prevista dalla legge. Si propone che la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5

della citata legge n. 217 del 1990 possa essere sostituita da un'autocertificazione.

La presente proposta di legge, il cui fine è la modifica di alcune norme sul patrocinio dei non abbienti, costituisce uno stralcio della proposta di legge atto Camera n. 3781 recante « Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato » già presentata dal proponente in data 29 maggio 1997, che riguardava anche la difesa d'ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 18 milioni ».

ART. 2.

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: « In caso di impossibilità o di difficoltà nel produrre la documentazione relativa al reddito, la stessa può essere sostituita da un'autocertificazione; ».

ART. 3.

1. In tutti gli istituti di prevenzione e di pena è introdotto uno sportello informativo, al quale sono addetti avvocati, indicati dal consiglio dell'ordine degli avvocati, preposti a fornire, ai detenuti che ne facciano richiesta, informazioni esclusivamente in relazione alle procedure processuali da seguire, senza interferire, in nessun modo, nell'attività del difensore d'ufficio o di fiducia.

